

LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2022, N. 3

Disposizioni per il recepimento dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e per le nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione¹

Capo I

Recepimento dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni

Art. 1 (Piano triennale di riassetto delle partecipazioni pubbliche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche, la Regione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), effettuano a partire dall'anno 2022 e con cadenza triennale entro il 31 dicembre, mediante proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate.

2. A tal fine la Regione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e le Aziende pubbliche di

¹ In B.U. 19 maggio 2022, n. 20 – Numero straordinario n. 1.

servizi alla persona (APSP), predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredata da un'apposita relazione tecnica, ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; resta ferma la possibilità di discostarsi motivatamente per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni;
- d) partecipazione in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o un'idonea misura alternativa di pari valore in relazione alla particolare attività esercitata dalla società;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. La relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 viene approvata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del triennio considerato dal piano di riassetto. Qualora nel corso delle singole annualità del triennio di riferimento venissero poste in essere le operazioni di razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, previste dall'ultimo piano di riassetto adottato, la relazione viene approvata entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

4. In sede di prima applicazione del presente articolo l'analisi di cui al comma 1 viene effettuata entro il 31 dicembre 2022, a valere sul triennio 2022-2024, con riferimento alle partecipazioni pubbliche possedute al 31 dicembre 2021.

5. Ai provvedimenti previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 5 e 7 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

6. Nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano trovano applicazione le norme in vigore per la Provincia autonoma di Bolzano.

Capo II

Norme relative agli organi amministrativi di società per azioni

Art. 2 (Provvedimento di designazione)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 (Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle

società a partecipazione regionale), le designazioni dei rappresentanti della Regione negli organi amministrativi delle società di cui alla legge regionale 20 novembre 1958, n. 25 (Autorizzazione alla Giunta regionale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada "Passo del Brennero - Modena - Autostrada del sole"), e di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale) e successive modificazioni, sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con il Vicepresidente sostituto del Presidente.

2. La conseguente nomina viene effettuata dai competenti organi della società, in conformità all'ordinamento civile e al rispettivo statuto sociale.

Art. 3 (Modificazione della legge regionale n. 25 del 1958)

1. (*omissis*)²

Art. 4 (Modificazioni dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020)

1. (*omissis*)³

2. (*omissis*)⁴

² Abroga il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1958, n. 25.

³ Modifica il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.

⁴ Modifica il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

